

Pubblicato il 01/03/2024

N. 04195/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15118/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15118 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Palmentieri, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e questura di Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di revoca del permesso di soggiorno n.-OMISSIS-, emesso dalla
Questura di Roma, in data -OMISSIS-, notificato in pari data;
di tutti gli atti connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti del
presente procedimento amministrativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di essere cittadino Egiziano, di essere presente in Italia dal 2006,

di aver ottenuto il primo permesso di soggiorno il-OMISSIS- e di aver lavorato;

di essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato stipulato il -OMISSIS-, con la qualifica di ausiliario alle vendite.

Dalla relazione della questura di Roma risulta che l'istante:

- in data -OMISSIS- veniva segnalato per il reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata);

- in data -OMISSIS- è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell'art. 4 della l. 110/1975 porto di armi od oggetti atti ad offendere

- in data-OMISSIS- è stato condannato con sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli alla pena di anni due per il reato di cui agli artt. 81,337,582-585 in relazione all'art. 576 n. 1 c.p., art. 4 legge 110/1975; per il reato di cui all'art. 4 della legge 110/79, e artt. 337, 582-585 c.p. in relazione all'art. 576 n. 1 c.p., infine, per il reato di cui all'art. 368 c.p., commessi in -OMISSIS- (RM) il -OMISSIS- presso il CAR.

In data 11.11.2019 il Prefetto della provincia di Roma ha emesso nei confronti del ricorrente decreto di espulsione e in data 12.12.2019, che è stato eseguito mediante accompagnamento del cittadino straniero.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, T.U.I. Provvedimento illegittimo per incomprendibilità del suo contenuto.

Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è stato redatto in lingua italiana e una sua sintesi in lingua inglese, lingue incomprensibili per il ricorrente.

Tale illegittimità non potrebbe essere sanata per raggiungimento dello scopo con la presentazione del ricorso amministrativo.

La sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo è espressamente contemplata dal codice di procedura civile solo ed esclusivamente per gli atti processuali, non essendo invece previsto un analogo istituto per gli atti amministrativi (cfr. *ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 2007, n. 1269; Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2006, n. 275);

2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 3, e 9, comma 4, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il provvedimento impugnato non indicherebbe una motivazione congrua delle ragioni che hanno indotto la Questura di Roma a decretare la Revoca del permesso di soggiorno.

In particolare l'art. 9, comma 4, del D.lgs. 286/1998, richiederebbe un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, lavorativo, escludendo ogni automatismo in conseguenza di condanne penali;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore manifesto.

Il decreto prefettizio è stato adottato senza tener conto del giudizio prognostico favorevole espresso dal Tribunale Ordinario di Tivoli e dal

Giudice di Pace presso l'Ufficio Stranieri di Roma.

Esso violerebbe anche il principio di proporzionalità della misura;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Difetto di istruttoria. Illegittimità manifesta.

Il provvedimento sarebbe stato adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento;

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere.

L'omesso invio dell'"avviso di procedimento" non avrebbe consentito l'esercizio del diritto soggettivo di partecipare al procedimento amministrativo e del legittimo diritto di difesa, ex artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6) Annullabilità ex art. 21 octies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei provvedimenti amministrativi impugnati, adottati in violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10.

7) Illegittimità di un'eventuale sanatoria amministrativa e di una motivazione ex post in sede processuale e amministrativa del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero resistente e, dopo aver ribadito la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. -OMISSIS- (non impugnata in appello) è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza del 16 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

1.1 Al riguardo, va anzitutto osservato che l'istante ha fatto ingresso in Italia il -OMISSIS-, ottenendo più volte il rinnovo del permesso di soggiorno fino al 2019.

1.2 Ciò premesso in punto di fatto, occorre verificare se l'amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui non è ammesso in Italia lo straniero condannato, tra gli altri, per reati inerenti gli stupefacenti, mentre il successivo articolo 5 –

anch'esso citato dalla motivazione del provvedimento impugnato – prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la condanna per reati c.d. “ostativi”, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e richiamati nel citato art. 9, comma 4, dello stesso decreto, preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons. Stato, III, 20 febbraio 2019, n. 1174; 6 settembre 2018 n. 5267; 4 maggio 2018 n. 2664).

Sempre la stessa giurisprudenza ha anche affermato che, in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale, essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1161; 4 maggio 2018 n. 2654).

Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per le condanne per alcuni reati è già intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2008.

La Corte Costituzionale, in quella sentenza, richiamando la propria giurisprudenza, secondo cui “la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore

ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli”, ha sancito la non manifesta irragionevolezza della disciplina che condiziona l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo sulla base delle seguenti argomentazioni: “la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale - quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata - non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluyente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato. Si deve, inoltre, osservare che il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dalle disposizioni in oggetto, non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell'interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione”.

Quanto poi all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n. 202 del 2013, si deve tenere presente che, con tale pronuncia, è stata ritenuta la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedeva una valutazione discrezionale per lo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, circostanze che, comunque, nel caso di specie, sono state valutate nel provvedimento impugnato.

La costante giurisprudenza, come detto, ritiene invero che - in caso di reati ostativi - la valutazione sulla pericolosità sociale sia stata già compiuta dal legislatore e che al Questore competa un obbligo di valutazione solo nel caso dell'esistenza di vincoli familiari e, nel caso di permessi di soggiorno di lungo

periodo, anche del livello di inserimento sociale e lavorativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494; 11 gennaio 2019, n. 277; 18 aprile 2018, n. 2349).

È stato, infatti, ritenuto che la valutazione di pericolosità sociale richiesta dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali di particolare gravità, sia riferita unicamente ai casi in cui – come nel caso di specie - si tratti della revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto la situazione di prolungata e regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale diviene giuridicamente rilevante, ai fini della eventuale concessione della carta di soggiorno di lungo periodo (Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2016, n. 5014; 23 settembre 2015, n. 4470).

In ogni caso, anche con riferimento al richiamo - contenuto nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 - ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, in base all'art. 8 della Convenzione, circa la “la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente”, si deve rilevare che, nei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, l'Amministrazione ha dato conto sia della particolare gravità dei reati (per i quali è stata pronunciata una condanna a quattro anni e mesi uno di reclusione) sia della situazione personale dell'istante, con una valutazione che non può ritenersi illogica né irragionevole tenuto conto della effettiva gravità della condotta, come ricavabile dalla sentenza di condanna.

2. Ai fini della valutazione di ragionevolezza della valutazione svolta dall'amministrazione resistente nel caso di specie, occorre evidenziare quanto segue:

- dall'esame degli atti si evince che lo straniero in data -OMISSIS- è stato segnalato per il reato di cui all'art. 485 c.p. falsità in scrittura privata, in data -OMISSIS- è stato denunciato per violazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975 porto di armi od oggetti atti ad offendere, il -OMISSIS- è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli alla pena di anni due per il reato di cui agli artt. 81,337,582-585 in relazione all'art. 576 n. 1 c.p. art. 4 legge 110/1975, commesso in -OMISSIS-, il -OMISSIS-; per il reato di cui all'art. 4, Legge 110/79, 337, 582-585 in relazione all'art. 576 n. 1 c.p., commesso in -OMISSIS- il -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 368 c.p. commesso in Tivoli il -OMISSIS- (circostanze non contestate nel ricorso);
- dai sopra descritti episodi emerge una condotta di una certa gravità, commessa peraltro a distanza di oltre 10 anni dall'ingresso in Italia;
- pur avendo avuto la possibilità, nel non breve lasso di tempo trascorso in Italia, di integrarsi e di apprendere gli elementi alla base della pacifica convivenza, lo straniero è stato più volte sorpreso nel commettere reati, alcuni dei quali ritenuti dalla legislazione in materia d'immigrazione come ostativi al rilascio del titolo di soggiorno;
- la condanna alla pena di due anni di reclusione da ultimo inflitta (anche per porto illegittimo delle armi) ha consentito alla autorità di P.S. di esprimere un giudizio di pericolosità che ha condotto anche all'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, e la revoca del permesso di soggiorno;
- per quanto riguarda i vincoli familiari, la questura di Roma nella propria relazione istruttoria ha messo in evidenza che “non risulta... che abbia una famiglia sul territorio nazionale...”. A ciò va aggiunto che lo stesso ricorrente non ha fornito informazione in merito;

Ciò posto e anche alla luce degli elementi sopra richiamati, il Collegio ritiene di poter ribadire che la valutazione operata dall'amministrazione resistente, anche alla luce della situazione lavorativa dell'istante, non possa ritenersi illogica né irragionevole, tenuto conto della estrema gravità della condotta perpetrata dall'istante, peraltro ripetuta nel tempo (come si ricava dai diversi episodi indicati nel provvedimento impugnato), e del giudizio di pericolosità sociale che ne è scaturito.

Ed invero, a fronte della grave condotta accertata, l'attuale situazione dell'istante dal punto di vista lavorativo, non è in grado di prevalere sul giudizio di pericolosità sociale, come accertato dalla questura.

In questo quadro, riemerge prevalente il rischio connesso all'indole del soggetto che ha già dato prova di non avere limiti comportamentali compatibili con i canoni di convivenza civile, tanto che non può escludersi, nell'ambito di un giudizio prognostico di pericolosità, che possano nuovamente manifestarsi in caso di necessità.

3. Non meritano adesione dunque le censure (secondo e terzo motivo) con le quali il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, del D.lgs. nr. 286/1998, oltre alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato (secondo e settimo motivo).

Peraltro, l'amministrazione risulta aver considerato il suo grado di inserimento sociale, rappresentando che la gravità dei reati commessi è indice di un'indole trasgressiva e di pericolosità sociale, come si evince chiaramente dall'avversato provvedimento di revoca.

4.1. In senso contrario non vale nemmeno la riferita prognosi favorevole espressa dal GUP in ordine alla sua possibile reintegrazione nel tessuto sociale, posto che il giudizio espresso dall'organo giudiziario esprime una valutazione di ordine solo potenziale riferita al futuro, che è ben diversa dalla valutazione che spetta all'autorità di pubblica sicurezza in ordine alla pericolosità attuale dello straniero, evincibile dalla condanna ad esso inflitta e dai precedenti menzionati nel decreto di revoca impugnato. Giudizio

quest'ultimo, peraltro, del tutto vincolato dal legislatore, sulla base di quanto sopra considerato in ordine al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 9, comma 4, del D.lgs. n. 286/1998.

5. Quanto alla conduzione di regolare attività lavorativa, invocata dal ricorrente, deve infine rilevarsi che, com'è già stato efficacemente statuito dalla giurisprudenza d'appello, l'esigenza di tutela della collettività non può essere subordinata allo svolgimento di attività lavorativa da parte dello straniero (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27.4.2018, n.2557).

6. Con il primo motivo l'istante deduce che il provvedimento non sarebbe stato tradotto in lingua da lui conosciuta, essendo stato scritto in lingua italiana, con un sunto in lingua inglese, per cui sarebbe stato impossibile, per lo stesso, comprenderne il significato.

La tesi non convince.

La mancata traduzione del provvedimento preclusivo del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno nella lingua madre dello straniero non determina l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce una mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso (*ex plurimis*, T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 13.5.2008, n. 4237).

6.1. L'impugnazione nel caso di specie è stata tempestivamente proposta ed il suo contenuto conferma che alcuna compromissione del diritto di difesa dello straniero possa essersi verificata in concreto.

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, viveva in Italia da almeno 8 anni, essendo entrato nel 2011, per cui è pure inverosimile che sia del tutto privo della conoscenza della lingua italiana.

7. Ne consegue che la mancata la dedotta comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento finale, stante l'impossibilità di un apporto fattivo da parte dell'interessato anche in caso di partecipazione procedimentale (terzo, quarto e quinto motivo).

Infatti l'art. 10 bis, della l. n. 241/1990 va interpretato alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, il quale impone al Giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento alla luce del caso concreto.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto ed il provvedimento confermato.

9. Le spese di giudizio possono, invece, essere compensate tra le parti, in relazione alla peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.